

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 6570 / 37.2017.11. del 21 MAR. 2017 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Ineleggibilità e incompatibilità di un amministratore di un Ente Parco per la candidatura ad elezioni amministrative, regionali o politiche.

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente
Palermo
(Rif. Prot. 19511 del 14.3.2017)

1. Con la nota in riferimento viene posto in rilievo il tema della *“incandidabilità, inconferibilità sopravvenuta o incompatibilità nell'ipotesi di una candidatura a Sindaco di un comune rientrante nell'area del Parco ovvero a Deputato dell'Assemblea regionale siciliana o a Deputato Nazionale”*, da parte di un Commissario Straordinario dell'Ente medesimo.

In particolare, viene chiesto parere al fine di appurare, nell'ipotesi in cui dovessero evidenziarsi cause di ineleggibilità/incandidabilità alle predette cariche pubbliche, quali sono i termini entro i quali *“l'Amministratore dell'Ente Parco, e più in generale degli enti vigilati dalla regione siciliana, deve eventualmente dimettersi dall'incarico”*.

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

L'articolo 9 della legge regionale 24.6.1986, n. 31 (recante norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), prevede, in ordine alle ipotesi di ineleggibilità a consigliere provinciale, comunale e di quartiere, tra le altre, che non sono eleggibili *“il Commissario dello Stato per la Regione siciliana e i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della Provincia o del Comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici”* (art. 9, n. 5).

La disposizione in parola, che, invero, non solleva dubbi interpretativi di sorta, evidenzia, quindi, e nei limiti che qui interessano, ipotesi di ineleggibilità nei confronti di soggetti che facciano parte di organi (individuali o collegiali) istituzionalmente deputati ad espletare un

controllo di natura amministrativa nei confronti dell'ente, ed in tal senso sembrano potersi escludere dalla casistica di riferimento gli enti parco che, invero, svolgono sostanzialmente attività connesse alla tutela, salvaguardia e valorizzazione della natura e del paesaggio di un determinato territorio.

Dall'articolo di legge in parola non sembrano, per altro, evincersi specifiche ipotesi di ineleggibilità¹ riferibili al caso oggetto di consultazione, anche in considerazione dell'assenza di specifiche informazioni fornite circa la qualifica del Commissario Straordinario nominato.

In ogni caso, la disposizione in argomento prevede espressamente che le cause di ineleggibilità *“non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o*

¹Art. 9 Ineleggibilità Non sono eleggibili a consigliere provinciale, comunale e di quartiere:

- 1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori e i capi di gabinetto dei Ministri, i dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a direttore o equiparata, i capi di gabinetto del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;
- 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti e di funzionari di pubblica sicurezza;
- 3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
- 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri del culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- 5) Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana e i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della Provincia o del Comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- 6) i membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, i membri delle sezioni staccate della Corte dei conti nella Regione siciliana; altresì, nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture, al tribunale amministrativo regionale e alle sue sezioni staccate nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;
- 7) i dipendenti della Provincia e del Comune per i rispettivi consigli;
- 8) i componenti dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale ed i coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli del Comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono (18);
- 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del Comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate;
- 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della Provincia o del Comune;
- 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla Provincia o dal Comune;
- 12) i consiglieri provinciali, comunali o di quartiere in carica, rispettivamente, in altra provincia, Comune o quartiere.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 10 e 11 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7 e 12 del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le cause di ineleggibilità previste nel numero 9 del primo comma non si applicano ai titolari di farmacia che, ai sensi dell'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, richiedano la sostituzione, per la durata del mandato, con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti, nella conduzione professionale ed economica della farmacia.

La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

La cessazione delle funzioni importa l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169 e successive modifiche. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

Le cause di ineleggibilità previste dai numeri 8 e 9 del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature”.

L'articolo 3 della legge regionale 26.8.1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica), prevedendo al comma 2, che “*restano ferme le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di Sindaco*”, ha sostanzialmente esteso l'applicazione della l.r. 31/86 anche alle ipotesi di elezione del sindaco.

Per altro verso, l'articolo 11 del D.lgs. 8.04.2013, n. 39, (recante Disposizioni in materia di **inconferibilità e incompatibilità** di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), prevede, all'articolo 11 (Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali), che “*gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare*”.

I commi 2 e 3 del medesimo articolo 11, dispongono che:

2. “*Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale **sono incompatibili:***

a) *con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;*

b) *con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;*

c) *con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.*

3. *Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:*

a) *con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;*

b) *con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;*

c) *con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai*

15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

L'articolo 12 del D.lgs 39/2013 detta le ipotesi di **incompatibilità** tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali:

1. *Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.*

2. *Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.*

3. *Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:*

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;*
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;*
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.*

4. *Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:*

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;*
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;*
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.*

L'articolo 13 del medesimo decreto legislativo pone in evidenza anche le ipotesi di incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

In particolare:

1. *Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.*

2. *Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:*

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

3. *Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.*

Il quadro normativo sopra riportato, non investendo l'eventuale eleggibilità del candidato, ma la sola incompatibilità, e quindi l'impossibilità di una coesistenza di cariche, comporta la necessaria opzione tra le cariche incompatibili.

Al riguardo l'articolo 20 del D.lgs 39/2013 prevede l'acquisizione di una dichiarazione sulla insussistenza di cause di **inconferibilità o incompatibilità** all'atto del conferimento dell'incarico da parte dell'interessato che è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico medesimo.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Dario Schelfi

Il dirigente avvocato
Anna Maria La Vecchia



L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)

